

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2934

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIPPO

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico

*Presentata il 13 maggio 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I settori della scienza e della ricerca sono sempre più orientati verso la condivisione e la diffusione del sapere poiché, come dimostrato anche dalle recenti emergenze globali, solo attraverso la libera circolazione e lo scambio della conoscenza è possibile trovare soluzioni efficaci per affrontare problemi di portata transnazionale.

Lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica costituiscono un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano, previsto dall'articolo 9 della Costituzione, nonché del diritto europeo, il quale individua nella libertà della ricerca scientifica un principio fondamentale dell'Unione europea. Quest'ultima, nello specifico, svolge un ruolo fondamentale nella promozione dell'innovazione finalizzata alla diffusione della conoscenza mediante l'elaborazione di politiche di *open science*, le quali hanno come obiettivo quello di rendere fruibili a una platea di utenti quanto

più ampia possibile i risultati delle ricerche scientifiche e accademiche. Si tratta di una battaglia per la libertà intellettuale e per l'equità distributiva.

Negli ultimi anni, pertanto, l'Unione europea e, nello specifico, la Commissione europea, si sono sempre più orientate verso le politiche di scienza aperta, la quale rappresenta una priorità politica delle agende comunitarie, nonché un criterio *standard* dei programmi di finanziamento dell'Unione stessa, nella convinzione che essa contribuisca a migliorare la qualità, l'efficienza e l'impatto della ricerca e dell'innovazione. Ciò emerge in modo esplicito dall'Agenda politica per lo Spazio europeo della ricerca per il 2025-2027, la quale, proseguendo quanto già previsto dall'Agenda politica per il 2022-2024, individua tra le priorità delle politiche in materia di Spazio europeo della ricerca, all'azione n. 2, la necessità di «proporre un quadro legislativo e normativo dell'Unione europea in

materia di diritti d'autore e di dati adatto alla ricerca ». In tal senso, la Commissione europea riconosce la presenza di ostacoli alla piena diffusione della ricerca europea e segnala la necessità di adottare « misure legislative e non legislative per migliorare gli attuali quadri legislativi e normativi dell'Ue in materia di diritto d'autore e di dati ».

Con la futura adozione dell'*European research area act*, prevista nel corso del 2026, l'Unione europea intende costruire un mercato unico della ricerca in cui la conoscenza non sia un bene fine a se stesso, ma un motore di innovazione accessibile ed equo. Questo obiettivo, tuttavia, si scontra con sfide strutturali che richiedono risposte politiche chiare. Tra queste rientra il riconoscimento del diritto di pubblicazione secondaria, il quale è inteso come il diritto degli autori di pubblicazioni scientifiche di condividere i risultati di ricerche finanziate, in tutto o in parte, mediante i fondi pubblici, contribuendo in tal modo allo sviluppo del sapere scientifico, alla promozione di ulteriori ricerche e alla circolazione della conoscenza. Ciò attraverso la diffusione in archivi *online* liberamente accessibili, con una licenza aperta, indipendentemente dalla sede editoriale in cui una ricerca è stata pubblicata per la prima volta. L'obiettivo è quello di emancipare la comunità scientifica rimuovendo la necessità di negoziare quali diritti possano essere mantenuti o no in sede di stipulazione degli accordi contrattuali con i finanziatori, gli editori e gli intermediari della comunicazione scientifica riguardanti la prima pubblicazione.

Anche il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il medesimo orientamento nelle Conclusioni sulla valutazione della ricerca e sull'attuazione della scienza aperta, adottate il 10 giugno 2022, in cui si sottolinea, in particolare al punto 22, che gli autori di pubblicazioni di ricerca o le loro istituzioni dovrebbero mantenere diritti di proprietà intellettuale sufficienti a garantire un accesso aperto, che porti a una più ampia diffusione, valorizzazione e riutilizzo dei risultati e che migliori l'equo equilibrio dei modelli commerciali di pubblicazione. Il

medesimo indirizzo si riscontra nuovamente nella Raccomandazione del Consiglio sull'Agenda politica per lo Spazio europeo della ricerca per il 2025-2027, del 24 giugno 2025, nella quale si auspica che ai ricercatori vengano fornite migliori condizioni giuridiche e risorse per accedere e riutilizzare i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e utilizzare pubblicazioni e dati per scopi scientifici.

In tale contesto, il riconoscimento del diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico rappresenta uno strumento chiave per la realizzazione di politiche efficaci di scienza aperta. A livello europeo diversi Paesi membri hanno già introdotto il diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico nei propri ordinamenti, utilizzando meccanismi giuridici diversi quali la legge sul diritto d'autore – come nel caso di Germania, Austria, Bulgaria, Paesi Bassi e Belgio – ovvero la legge sulla scienza/ricerca – come nel caso di Bulgaria, Spagna, Francia e, da ultimo, Slovenia.

Anche in Italia si registrano iniziative in linea con le posizioni europee. In particolare, il Piano nazionale della scienza aperta, promosso in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 268 del 28 febbraio 2022, riconosce che « la scienza aperta accresce l'efficacia della collaborazione e la riproducibilità dei risultati della ricerca. Essa aumenta il potenziale collaborativo con la possibilità di accesso ai dati e loro riuso per nuove analisi, anche di tipo interdisciplinare, e per l'insegnamento scientifico, nonché la fruibilità del sapere scientifico, in modo trasparente, a beneficio della società ».

A livello legislativo, in Italia ci sono due norme che richiamano la pubblicazione secondaria. Tuttavia, nessuna delle due attribuisce all'autore un vero e proprio diritto non derogabile mediante accordi stipulati con l'editore. *In primis*, la legge 22 aprile 1941, n. 633 (cosiddetta « legge sul diritto d'autore »), che, all'articolo 42, attribuisce all'autore il diritto di riprodurre gli articoli apparsi in riviste o giornali – la prima pubblicazione – in altre riviste o giornali – la seconda pubblicazione. La disposizione mantiene però valida l'ipotesi

che tale diritto possa essere escluso in presenza di un patto contrario, e solitamente ciò accade quando viene stipulato un contratto di edizione con un editore scientifico. In secondo luogo, il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevede, all'articolo 4, comma 2, che i soggetti pubblici che erogano o gestiscono finanziamenti pubblici adottino le misure necessarie al fine di promuovere l'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, con riguardo agli articoli pubblicati su riviste scientifiche con almeno due uscite annue. Anche questa norma non attribuisce, quindi, un diritto di pubblicazione secondaria direttamente agli autori.

Appare pertanto auspicabile che anche il nostro Paese si conformi agli orientamenti europei in materia di scienza aperta, adottando una legislazione nazionale organica e strutturata che preveda esplicitamente un diritto alla pubblicazione secondaria per gli autori scientifici.

La proposta di legge in esame si colloca in tale quadro e si pone l'obiettivo di introdurre un diritto di pubblicazione secondaria, consentendo ai ricercatori italiani e alla collettività di beneficiare pienamente dei risultati delle ricerche condotte nel nostro Paese, in coerenza con i principi sanciti dai principali documenti strategici europei e nazionali esistenti. Nello specifico, la presente proposta si compone di un solo articolo, che modifica la citata legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, al fine di riconoscere agli autori di pubblicazioni scientifiche, finanziate in tutto o in parte mediante fondi pubblici, il diritto di diffondere la propria opera in archivi educativi o scientifici senza scopo di lucro. La disposizione specifica, altresì, che il diritto di pubblicazione secondaria permane anche in caso di eventuali clausole contrattuali contrarie inserite nei contratti editoriali che potrebbero vanificare l'effettività del diritto stesso. Inoltre, espunge il riferimento alla possibilità di stipulare patti contrari anche nell'ipotesi di pubblicazione secondaria di articoli apparsi in riviste o giornali, oggi disciplinata dal secondo comma dell'articolo 42 della medesima legge n. 633 del 1941.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « , salvo patto contrario, » sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 42-*bis*. — 1. L'autore di un'opera scientifica prodotta nell'ambito di una ricerca finanziata, in tutto o in parte, mediante fondi pubblici ha il diritto di diffonderla, in tutto o in parte, in archivi educativi o scientifici senza scopo di lucro, anche dopo l'accettazione della pubblicazione da parte di un editore, con l'obbligo di menzionare la rivista e l'editore presso cui è stata effettuata la pubblicazione.

2. Ogni pattuizione contraria a quanto previsto dal comma 1 è nulla ».

